

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la valorizzazione e l'integrazione dei musei scientifici nel sistema museale nazionale

tra

**il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo (di seguito "il Ministero"), rappresentato dal
ministro *pro tempore*, on. Dario Franceschini**

e

**l'Associazione nazionale musei scientifici (di seguito
"l'ANMS"), rappresentata dal presidente *pro tempore*, dr.
Fausto Barbagli,**

di seguito, congiuntamente, denominati "le Parti"

PREMESSO CHE:

l'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", (di seguito Codice), prevede che: *"Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico"*;

il comma 2, lett. a) del medesimo articolo stabilisce che sono inoltre beni culturali: *"le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico"*;

il comma 3, lett. d) dell'articolo citato prevede che sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: *"le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose"*;

il comma 4, dell'articolo sopra richiamato dispone alla lettera a) che sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): *“le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà”*;

l'articolo 11 del Codice, comma 1, lett. h,) stabilisce che è subordinata ad autorizzazione ministeriale, secondo le modalità stabilite nell'art. 65 stesso codice, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei *“beni e (de)gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni”*;

CONSIDERATO che il Ministero, in relazione alle proprie finalità istituzionali, svolge funzioni e compiti nei settori della promozione, valorizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale nazionale, nonché dell'integrazione tra cultura e turismo;

VISTO l'articolo 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”* (di seguito *“Regolamento”*), che istituisce la Direzione generale «Musei» che, tra l'altro, *“cura le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovrintende al sistema museale nazionale e coordina i poli museali regionali. Svolge altresì funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato. e) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; elabora linee guida, in conformità con i più elevati standard internazionali, per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;*

VISTO l'articolo 34 del Regolamento, che istituisce il poli museali regionali, quali *“articolazioni periferiche della Direzione generale Musei che assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, ivi inclusi quelli afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), e comma 3, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuovono l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il segretario regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali. In particolare, 2. “a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale; b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale*

integrato, favorendo la creazione di poli museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati; g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilità; i) opera in stretta connessione con gli uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del Regolamento, che definisce i musei quali *"istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto"*; comma 2, *"I musei sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione"*;

VISTO l'articolo 7 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante *"Organizzazione e funzionamento dei Musei statali"*, ai sensi del quale *" Il sistema museale nazionale è finalizzato alla messa in rete dei musei italiani e alla integrazione dei servizi e delle attività museali; Fanno parte del sistema museale nazionale i musei statali, nonché, tramite apposite convenzioni stipulate con il direttore del Polo museale regionale territorialmente competente, ogni altro museo di appartenenza pubblica o privata, ivi compresi i musei scientifici, i musei universitari e i musei demoetnoantropologici, che sia organizzato in coerenza con le disposizioni del presente capo, con il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei" e con il Codice etico dei musei dell'International Council of Museums (ICOM); Il sistema museale nazionale si articola in sistemi museali regionali e sistemi museali cittadini, la cui costituzione è promossa e realizzata dai direttori dei poli museali regionali. Le modalità di organizzazione e funzionamento del sistema museale nazionale sono stabilite dal Direttore generale Musei, sentito il Consiglio superiore "Beni Culturali e paesaggistici"*;

VISTO l'articolo 6 del Codice, ai sensi del quale *"La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura [...] La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale"*;

VISTO l'articolo 111 del Codice, ai sensi del quale le attività di valorizzazione *"dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di*

partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale";

CONSIDERATO che l'ANMS, nata nel 1972 nell'ambito dell'Accademia Nazionale dei Lincei come strumento di diffusione della museologia scientifica in Italia, è un'associazione culturale senza fini di lucro, che, ai sensi del proprio Statuto, persegue i seguenti scopi: *"a) Tutelare le condizioni morali, giuridiche ed economiche nelle quali si svolge l'attività delle istituzioni di cui all'art. 1; b) tutelare il patrimonio nazionale di museologia scientifica, promuovendo movimenti di opinione ed iniziative atte ad evitare la dispersione ed il deterioramento del patrimonio stesso e curarne invece l'aggiornamento e l'incremento; mantenere desto l'interesse del pubblico per tali istituzioni, potenziandone le funzioni educativa e divulgativa; d) vigilare perché i compiti culturali del personale scientifico e tecnico di tali istituzioni siano tenuti nella considerazione dovuta e perché organici e carriere siano adeguati alla giusta valutazione dei compiti stessi; e) promuovere intese fra le istituzioni per facilitare scambi di esperienze e di materiale, nonché per la formulazione di normative comuni; f) mantenere il collegamento con Associazioni simili italiane ed estere";*

CONSIDERATO che l'ANMS, ai sensi dell'articolo 3 del proprio Statuto, persegue le proprie finalità istituendo rapporti di collaborazione *"con i Ministeri competenti, con le altre Autorità centrali e periferiche e con gli Enti Locali, aventi giurisdizione sulle istituzioni in questione";*

CONSIDERATO che all'ANMS aderiscono, come soci istituzionali, la maggior parte dei musei scientifici italiani e, come soci individuali, molti dei maggiori esponenti della museologia scientifica italiana, per un totale di quasi 400 unità;

CONSIDERATO che il Ministero ritiene opportuno definire forme di collaborazione con l'ANMS, volte a promuoverne la valorizzazione e integrazione nel sistema museale nazionale;

CONSIDERATO che le Parti intendono collaborare per potenziare l'efficienza e l'efficacia delle attività di promozione e valorizzazione dei beni culturali nel loro complesso, con l'obiettivo di assicurare un'adeguata programmazione ed un armonico sviluppo alle attività della rete dei musei scientifici sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che è auspicabile favorire il riconoscimento del ruolo e della funzione culturale dei musei affinché le amministrazioni proprietarie si impegnino nell'accordare a tali strutture gli strumenti che consentano di operare in modo congruente con le caratteristiche e le finalità dei plessi museali scientifici;

CONSIDERATO che è volontà delle Parti favorire la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati alla valorizzazione dei musei scientifici italiani;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e convengono quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo di collaborazione.

Articolo 2

(Oggetto dell'Accordo)

1. Con il presente Accordo di collaborazione le Parti definiscono gli indirizzi volti al miglioramento della fruizione e della gestione dei musei scientifici italiani e della loro missione, al potenziamento della loro rete, nonché alla loro promozione, valorizzazione e integrazione nel sistema museale nazionale.

Articolo 3

(Finalità)

1. Il presente Accordo è finalizzato a promuovere la cultura dei musei scientifici italiani, sostenendone le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali in essi conservati.

2. L'Accordo intende altresì dare seguito all'appello promosso in Roma il 14 ottobre 2014 dall'ANMS e dall'Accademia Nazionale delle Scienze in occasione del convegno *“La gestione delle collezioni naturalistiche”*, volto alla riorganizzazione delle collezioni scientifiche italiane.

3. Risultato atteso è, inoltre, l'integrazione della rete dei musei scientifici nel sistema museale nazionale, costituito sia dai musei e dai luoghi della cultura afferenti ai Poli museali regionali, sia da quelli di proprietà di soggetti pubblici e privati. In proposito le Parti si impegnano a condurre un'azione programmatica volta all'individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi di tale iniziativa, improntata alla massima collaborazione tra le Parti che sottoscrivono il presente Accordo.

Articolo 4

(Azioni programmatiche e strategiche)

1. Le azioni volte a dare seguito alle finalità di cui al precedente articolo 3 sono individuate prioritariamente nelle seguenti:

- a) favorire progetti culturali mirati a promuovere efficaci attività di tutela, conservazione, ricerca, valorizzazione e di ottimizzazione della fruibilità del patrimonio culturale custodito dai musei scientifici;
- b) incentivare gli investimenti nel patrimonio culturale scientifico museale come fattore portante dello sviluppo sostenibile del territorio, sensibilizzando i cittadini verso tale patrimonio museale scientifico, anche attraverso progetti di *crowdfunding*;
- c) favorire il processo di valorizzazione del “museo diffuso”, attraverso la realizzazione di un unico museo virtuale;

- d) pianificazione delle azioni necessarie a richiamare l'attenzione delle istituzioni cui afferiscono i musei scientifici sulla corretta conservazione delle collezioni, favorendo altresì la ricerca e il ruolo educativo, culturale e sociale di tali musei;
 - e) porre in essere iniziative tese a mettere a sistema le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale scientifico, per il suo allineamento agli *standard* internazionali di adeguatezza, attraverso lo studio dei modelli adottati dai vari Paesi europei;
 - f) favorire le attività di coordinamento tra Musei scientifici, avviate dall'ANMS in collaborazione con altre Istituzioni;
 - g) dare impulso al progetto CollMap relativo al *Censimento e mappatura delle collezioni naturalistiche italiane*, avviato dall'ANMS grazie al sostegno economico del MIUR, per riunire virtualmente le collezioni naturalistiche dei Musei di storia naturale, facilitando il reperimento di materiale di studio e sviluppando l'implementazione del *database* ad oggi già realizzato;
 - h) favorire lo sviluppo di un piano di comunicazione locale, nazionale e internazionale, atto a promuovere i valori che i musei scientifici esprimono sotto il profilo della didattica, dello studio, della ricerca. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai rapporti con i *media* locali, nazionali e internazionali;
 - i) favorire, anche attraverso successivi accordi, la partecipazione del MIUR e di altri Ministeri, nonché di ulteriori soggetti pubblici e privati all'attuazione del presente Accordo, al fine di elaborare un piano di sviluppo culturale che includa questo particolare segmento del sistema museale nazionale, promuovendone altresì l'integrazione nel processo di valorizzazione delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati;
2. Per il conseguimento e l'attuazione delle azioni di cui al presente articolo, le Parti si impegnano a collaborare in spirito di fattiva e leale collaborazione.

Articolo 5

(Durata)

1. Il presente Accordo di collaborazione ha durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile per altri tre anni.

L'anno 2015, il giorno 12 novembre, in Torino

**per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Il Ministro**

Dario Franceschini

**per l'Associazione Nazionale Musei Scientifici
Il Presidente**

Fausto Barbagli